



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 37 DEL 23/08/2016

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C.
VARIANTE STRUTTURALE ANNO 2004**

PREMESSO

- che il Comune di Peveragno è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 50 - 10773 del 27/01/1987 e successive varianti regolarmente approvate;
 - che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
 - che è stato a tal fine conferito incarico, con determinazione del Responsabile del servizio tecnico urbanistica ed edilizia privata n. 12 del 30/12/2015, alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
 - che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 7.171 ab.;
 - che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 3.585 (ab 7.171 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una riduzione pari a mq 1.955. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 7.171 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e turistico-ricettive. Si precisa che con la presente variante, per quanto riguarda le aree produttive, si apporta un incremento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questi settori, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata (vedasi schema riassuntivo);
- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2004	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	S.T. aree turistico-ricettive
	7.171			
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	656.588	142.757
	3.585 mq	mc	39.395,2 mq	8.565,4 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP1	+ 603	- 5.926,8	- 1.983	/
VP2	- 3.315	+ 3.958	+ 14.389	/
VP3	/	/	/	/
VP4	/	+ 1.434	/	+ 6.651
VP5	/	/	/	/
VP6	- 243	- 655	+ 22.365	(- 7.307 solo st)
VP7	+ 1.000	- 1.784,1	- 8.420	- 18.391
VP8	/	+ 50,4	+ 4.485	/
TOTALE MODIFICHE	- 1.955	- 2.923,5	+ 30.836	- 11.740
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 5.540 mq	2.923,5 mc	ST a disposizione: 8.559,2 mq	20.305,4 mq
	- 1.630 mq	+ increm. 4%	SUL a disposizione: 0 mq.	

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare;

- che il Comune di Peveragno, con D.G.C. n. 31 del 23/03/2016, ha individuato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Dronero, nella persona dell'Arch. Pennasso Ettore, l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 8;
- che, prima di procedere all'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, all'A.S.L. CN1 ed all'A.R.P.A. Piemonte, il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che, con nota prot. 20024 del 17/03/2016 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 25438 del 25/03/2016, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 27129 del 15/03/2016 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- con verbale in data 27/04/2016 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale, ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;
- che la Provincia ha lasciato decorrere i 45 giorni di tempo per l'espressione del parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.

CONSIDERATO che lo schema della presente deliberazione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dall'art. 39 comma 1 lett. b del D. Lgs. 33/2013.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 rispettivamente da

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi

CON VOTI favorevoli, contrari, astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di prendere atto che, a seguito di pubblicazione della variante, non sono pervenute osservazioni;
- 3) che è da intendersi espresso positivamente il parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali in capo alla Provincia di Cuneo in quanto ha lasciato decorrere i termini di legge;
- 4) di approvare la variante parziale n. 8 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e Tabella di zona;
 - Tav.1.1: Progetto P.R.G. – territorio comunale – zona pianura scala 1:5.000
 - Tav.1.2: Progetto P.R.G. – territorio comunale – zona capoluogo scala 1:5.000
 - Tav.2: Progetto P.R.G. – concentrico scala 1:2.000
 - Tav.6: Progetto P.R.G. – aree produttive scala 1:2.000
- 5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 8) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
- 9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Bianco Diego, cui si da mandato per i successivi adempimenti;
- 11) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.